

**ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.**  
**Società tra Professionisti**

Padova, 2 Luglio 2020

Circolare n° 12/2020

**Alla Spett.le Clientela**

**Oggetto:** Riduzione IRPEF lavoratori dipendenti.

La Legge n. 21/2020 di conversione del D.L. n. 3/2020 conferma l'entrata in vigore delle **novità in materia di "bonus Renzi" e di detrazioni fiscali a partire dal 1° luglio 2020.**

**TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Il trattamento integrativo dei redditi di lavoro dipendente e assimilati sostituisce il c.d. "bonus Renzi" a partire dal 1° luglio 2020. Per aver diritto al trattamento integrativo, i potenziali **beneficiari** (titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati – sono gli stessi del "bonus Renzi") devono:

- essere **titolari di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro** per periodo d'imposta (*in precedenza era 24.600 euro*);
- avere un'**imposta lorda positiva** determinata sul reddito da lavoro dipendente e assimilato al netto delle sole detrazioni di lavoro dipendente.

Se le condizioni in precedenza indicate risultano soddisfatte, il trattamento integrativo spetta in misura piena:

- pari a **euro 600 per l'anno 2020** per i mesi da luglio a dicembre;
- pari a **euro 1.200 a decorrere dall'anno 2021** (*100 euro mensili anziché 80 euro*).

Analogamente a quanto previsto per il bonus Renzi, anche il trattamento integrativo viene riconosciuto, in via automatica, dal sostituto d'imposta ripartendolo fra le retribuzioni erogate. Nell'ipotesi in cui, in sede di conguaglio, venga rilevata la non spettanza del trattamento, il sostituto provvede al recupero del relativo importo. Se quest'ultimo dovesse essere superiore a 60 euro, il recupero sarà effettuato in otto rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio (il recupero rateale è una novità).

**ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI**

Potenziali **beneficiari** dell'ulteriore detrazione fiscale, che troverà applicazione per le **prestazioni di lavoro rese dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**, sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e/o di alcuni redditi assimilati (le medesime tipologie previste per il bonus Renzi) il cui **reddito complessivo è compreso tra euro 28.000 e euro 40.000**. L'importo della detrazione è quantificato, in funzione dell'ammontare del reddito complessivo, come di seguito riportato:

Reddito annuo complessivo	Ulteriore detrazione fiscale spettante
$28.000 < RC \leq 35.000$	$480 + 120 \times \frac{(35.000 - RC)}{7.000}$
$35.000 < RC \leq 40.000$	$480 \times \frac{(40.000 - RC)}{5.000}$
$> 40.000$	0

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare

Cordiali Saluti  
**Il C.d.L. Alessio Bertagnin**